SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA -

12a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1973

Presidenza del Presidente PREMOLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche nonchè per l'attuazione della lotta organizzata contro altre malattie infettive e diffusive degli animali » (1011):

Presidente Pag. 295, 300, 301 e passim
Argiroffi
BARBARO, relatore alla Commissione 298, 301, 303
e passim
BARRA
Merzario 296, 302, 303 e passim
PITTELLA
VALIANTE, sottosegretario di Stato per la
sanità 298, 301, 303 e passim

Discussione e approvazione:

« Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico » (1186-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE			. :	310,	, :	312,	, :	313	e	pas.	sını
ARGIROFFI .									. 3	12,	313

LEGGIERI,	rei	at	ore	а	llа	C	on	nmı	SSI	ion	e	Pag.	310,	312
VALIANTE	, s	ott	ose	eg1	reta	ari	0	di	S_{l}	tat	0	per	la	
sanità .													. 313,	314

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

ARGIROFFI, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche nonchè per l'attuazione della lotta organizzata contro altre malattie infettive e diffusive degli animali » (1011)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche nonchè per l'attuazione della lotta organizzata contro altre malattie infettive e diffusive degli animali ».

Do la parola al senatore Merzario affinchè ci riferisca sui lavori della Sottocommissione nominata in una precedente seduta per approfondire alcuni particolari del provvedimento in esame.

M E R Z A R I O . Onorevoli senatori, dal momento che la Presidenza e il rappresentante del Governo mi riservano l'incomodo privilegio di introdurre nuovamente la discussione sul disegno di legge, cercherò di condensare in un breve intervento sia la posizione della mia parte politica, sia l'orientamento che è emerso ieri in seno alla Sottocommissione.

Ovviamente questa parte di carattere informativo sarà esposta con la massima obiettività, mentre ci riserviamo piena autonomia nel formulare giudizi, considerazioni e voto conclusivo come Gruppo comunista

Non è davvero il caso di riassumere — per l'ennesima volta — le ragioni e le motivazioni di fondo da noi prodotte per sottolineare il valore e l'importanza del settore zcotecnico entro il quale andrebbe collocato il disegno di legge n 1011.

Ci è parso di riscontrare in Commissione un certo interesse per il nostro sforzo di analisi e lo stesso onorevole Sottosegretario non mancò di riconoscere che il provvedimento meritava una particolare considerazione e il necessario approfondimento

C1 sia tuttavia consentito di rilevare una spiacevole contraddizione perchè la discussione generale è stata, praticamente, assorbita ed esaurita dal nostro Gruppo politico non essendoci stato un apprezzabile momento di confronto con gli altri colleghi della Commissione. Ciò ha comportato, tra l'altro, il fatto che il Governo ha rinviato una sua risposta — argomentata ed esauriente — comunque tale da offrirci la misura di quanto accoglieva delle nostre proposte e quanto intendeva fare per avviare a soluzione organica i complessi problemi del settore in esame.

È vero (e i colleghi che hanno avuto la sensibilità di seguire più attentamente le varie fasi del dibattito possono darcene atto) che noi abbiamo riconosciuto in buona parte valide le esortazioni ministeriali tese ad imprimere un ritmo serrato all'iter legislativo, non foss'altro per utilizzare i fondi iscritti a bilancio. Non ci è pervenuta tuttavia una risposta al quesito circa l'esistenza di una forma tecnica e giuridica per ovviare al paventato inconveniente di natura finanziaria.

Per questo avanzammo concrete proposte di ordine operativo, che vale la pena riassumere brevemente:

- a) la riunione congiunta con la 9^a Commissione;
- b) successivamente, un motivato parere di merito della stessa;
- c) la costituzione di un comitato ristretto per coordinare, concretizzare e inserire nel testo le osservazioni che ci erano pervenute e che noi stessi avevamo formulato.

Non ci opponemmo al calendario dei lavori della Commissione, pur avendo coscienza del fatto che i termini stabiliti erano così ristretti da precludere un adeguato contributo migliorativo.

Nel frattempo ci sono stati resi noti tre emendamenti del Governo, che accoglievano parzialmente — seppure in modo significativo — le osservazioni circa i compiti spettanti alle Regioni.

Rimanevano tuttavia in sospeso alcune questioni che hanno formato oggetto di una discussione in seno alla Sottocommissione riunitasi ieri, a ranghi ridotti, 2 su 8 Gruppi e precisamente DC e PCI, e alla presenza dell'onorevole sottosegretario.

Comunque, assolvendo all'incarico che mi è stato affidato, ho provveduto a stendere alcuni emendamenti che avevamo concordato e che saranno sottoposti al giudizio e alla approvazione degli onorevoli colleghi.

Le modifiche da apportare al testo governativo riguardano i seguenti punti:

estensione del diritto di indennità agli enti cooperativi e alle forme associative;

definizione dei compiti delle Regioni in materia di piani particolari per il risanamento e la profilassi;

differenziazione dei compensi per i veterinari che operano in particolari condizioni di disagio;

erogazione di contributi statali agli enti locali:

potenziamento delle misure di formazione e di aggiornamento del personale veterinario.

Per un dovere di franchezza a cui intendiamo improntare i nostri rapporti devo ora aggiungere che non tutte le nostre richieste hanno potuto essere tradotte nel nuovo testo modificato e precisamente:

un miglior coordinamento con le leggi nn. 33, 34, 503 e 615;

un più rigoroso controllo nell'abbattimento del bestiame e nella utilizzazione delle carni;

la necessaria definizione giuridica e istituzionale della figura del veterinario nel rapporto tra le Regioni e lo Stato.

Infine consideriamo tuttora valida l'esigenza di valutare finalità e mezzi finanziari dell'annunciato programma ministeriale per affrontare in modo più organico la materia zootecnica sull'intero territorio nazionale, così superando l'attuale legislazione che risulta frammentaria, episodica e settoriale.

Siccome il rappresentante del Governo si è dimostrato attento e sensibile a tale esigenza, assumendosi precisi impegni attuativi, abbiamo preparato un apposito ordine del giorno che ci auguriamo venga poi condiviso e approvato dalla Commissione.

Per ridurre allo stretto necessario le occasioni di intervento in questa seduta dovrei infine anticipare l'orientamento del Gruppo comunista sul voto conclusivo al disegno di legge.

Non avendo noi posto pregiudiziali negative alla sede deliberante ci è sembrato più utile esercitare un ruolo critico e costruttivo richiamando alla vostra attenzione non soltanto la grave crisi zootecnica, ma la necessità di affrontarla con una visione riformatrice e con interventi più incisivi e di globale efficacia nazionale. Se è vero che gli emendamenti al testo originario rispecchiano abbastanza fedelmente le proposte

avanzate da noi e dalla Commissione agricoltura, è altrettanto vero che non ci è possibile rilasciare deleghe fiduciarie sintanto che non saremo posti in grado di misurare, in concreto, la volontà politica del Governo.

Tale verifica l'avremo soltanto quando ci verrà presentato il programma di intervento generale che, oltre a superare la segmentazione legislativa, assicuri lo sviluppo dell'opera di bonifica degli allevamenti su tutto il territorio nazionale.

Per cui la nostra astensione è da interpretare nel suo giusto significato: è, cioè, una dimostrazione di responsabilità per consentire sul piano immediato l'utilizzazione dei mezzi finanziari che non vogliamo vadano dispersi nel calderone dei residui di bilancio e come un invito, stimolante e vigilante, nei confronti del Governo perchè accompagni l'impegno formale, qui assunto, da precisi e conseguenti atti di natura legislativa nelle forme e nei tempi che ci è sembrato utile, doveroso e corretto esplicitare nel nostro ordine del giorno.

B A R R A . Signor Presidente, intendo fare una brevissima dichiarazione.

Ho ascoltato con molto interesse l'esposizione fatta dal senatore Merzario e mi dichiaro d'accordo sul contenuto degli emendamenti illustrati, che hanno un carattere migliorativo rispetto al testo originario del provvedimento.

Il senatore Merzario, tuttavia, ha anche fatto una dichiarazione politica di astensione dal voto sul provvedimento e pertanto, aderendo io stesso all'impostazione generale data alla discussione dall'onorevole collega, avendo partecipato ai lavori della Sottocommissione come rappresentante del Gruppo della Democrazia cristiana, intendo qui sottolineare la sostanziale differenziazione, sul piano politico, che il mio Gruppo ha rispetto a quello del senatore Merzario.

Infatti, io desidero qui esprimere l'attestato positivo della mia parte politica al Governo ed al Ministro della sanità per questo disegno di legge che se pure è perfettibile, come tutto nella vita, pur tuttavia affronta e definisce un problema delicato con una visione ampia e moderna, conferendo ad es-

20° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1973)

so un carattere di urgenza. Tutti sappiamo quali rischi comportino queste malattie infettive nel settore zootecnico e tutti conosciamo le conseguenze alimentari che no possono derivare.

Nell'associarmi dunque agli emendamenti illustrati, peraltro già firmati e concordati in sede di Sottocommissione, intendo a nome del Gruppo della Democrazia cristiana esprimere la nostra soddisfazione al Ministro della sanita per questo disegno di legge il quale, ripeto, rappresenta una tappa importante sulla strada del riordinamento dell'attività sanitaria del Paese.

BARBARO, relatore alla Commissione. Ringrazio tutti gli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito che si è svolto oggi e nelle precedenti sedute a qualcuna delle quali, purtroppo, non ho potuto essere presente per ragioni indipendenti dalla mia volontà.

Il disegno di legge n 1011, se intende consentire l'utilizzo di disponibilità residue senza distinzioni tra le singole malattie, è pur senza dubbio approvabile ed accettabile perchè si colloca in un giusto programma a favore della zootecnia

In questo senso desidero anche io esprimere al Governo la mia soddisfazione per l'ampia disponibilità dimostrata pell'arricchimento sia del dibattito che dello stesso disegno di legge.

A mio avviso, la parte relativa alla prevenzione, nel testo in esame, è senza dubbio positiva mentre la sicurezza di ottenere l'indennizzo sulla base del valore di mercato in caso di abbattimento del bestiame conferisce al privato, alla piccola cooperativa la tranquillità necessaria per poter avviare e potenziare i propri allevamenti.

Non sto ora a soffermarmi sulle luci e le ombre da noi stessi evidenziate all'inizio del dibattito; devo dire però che molte delle ombre mi pare si siano attenuate e che, pur non trovandoci di fronte a norme perfette, abbiamo comunque ottenuto il massimo risultato che si potesse conseguire.

In linea generale mi dichiaro d'accordo circa gli emendamenti formulati in sede di Sottocommissione, che esamineremo nel corso della discussione sui singoli articoli; in sostanza, si tratta di amendamenti migliorativi dal punto di vista tecnico.

Da ultimo mi sia permessa una dichiarazione politica: l'attestazione positiva che mi sento di fare nei confronti del Ministero della sanità per aver dimostrato di voler porre in una dimensione moderna ed attuale il settore della zootecnia

Mi auguro dunque che l'approvazione del presente disegno di legge possa rappresentare, se non un punto di arrivo, per lo meno un ottimo punto di transito che ci permetterà, nel futuro, di regolamentare meglio tutta la materia.

VALIANTE, sottosegretario di Stato per la sanita. Signor Presidente, desidero esprimete non solo come atto formale bensì come sentimento profondo del mio animo la gratitudine alla 12ª Commissione del Senato, perchè di un provvedimento che nelle sue intenzioni originarie voleva soltanto disporre una modesta nuova normativa in materia, si è fatto un argomento di grande momento e di largo dibattito

Nelle intenzioni dei Ministri proponenti il presente disegno di legge intendeva consentire l'utilizzazione di fondi che la successione delle leggi speciali in materia aveva destinato a singoli e determinati settori della profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali, nonche consentire un aggiornamento modesto delle disposizioni vigenti.

La discussione di questo provvedimento ha coinciso con un periodo di rilevante crisi della nostra zootecnia e, giustamente, la sensibilità della Commissione igiene e sanità del Senato ci ha portati ad allargare il dibattito ed a sollecitare la regolamentazione di una materia come quella della profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali che, fino a questo momento, era stata disciplinata attraverso provvedimenti settoriali.

In effetti, la legge n. 34 del 1968 che abbiamo cercato di modificare in parte con questo provvedimento, venne predisposta d'urgenza sotto l'incalzare della peste suina africana, 12^a Commissione

20° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1973)

in un momento particolarmente difficile per la sanità del nostro patrimonio zootecnico.

L'insorgenza di tale malattia esotica colse alla sprovvista l'amministrazione sanitaria italiana poichè fino a quel momento non si disponeva nè di una legge organica per la lotta contro le malattie esotiche, nè di una legge contro le epizoozie in generale, che consentissero di poter affrontare non solo sul piano normativo ma anche e soprattutto sul piano operativo e finanziario una valida profilassi per la lotta e la sradicazione di forme morbose a carattere diffusivo. Contro le malattie che colpiscono gli animali e in modo particolare contro le malattie del tipo della peste suina africana non si lotta soltanto mediante l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti o degli animali sospetti di infezione o di semplice contaminazione, occorre anche affrontare tale forma morbosa in maniera drastica e razionale, per questo venne predisposto un apposito disegno di legge, trasfuso poi nella legge n. 34. A decorrere dal 1968, quindi, furono iniziate le campagne annuali organiche di lotta contro le suddette forme morbose, incentrate sulla vaccinazione di massa obbligatoria e sull'abbattimento dei capi colpiti. Tuttavia, il finanziamento delle campagne di profilassi non è previsto esclusivamente dalla legge n. 34, ma è previsto anche da altre leggi emanate in occasione di avvenimenti del genere; uno dei motivi per i quali il Ministero ha insistito per l'approvazione del presente disegno di legge — ed è grato alla Commissione che mostra di assecondarne l'aspirazione — è soprattutto quello di ottenere un provvedimento nel quale sia data la possibilità di affrontare la lotta organizzata contro le diverse forme morbose che abbiano carattere epizootico o zoonomico.

In particolare il provvedimento si limita a disporre, innanzitutto, il finanziamento da parte dello Stato anche per i piani di profilassi volontaria. Tale innovazione, secondo noi, è di un certo rilievo, e opportunamente la Commissione ne ha sottolineato l'importanza.

Una seconda finalità che ha un particolare rilievo politico — e sono grato all'opposizione di averne sottolineato l'importanza

— è quella che colloca la Regione tra gli organismi che assolvono compiti sanitari in materia. Il Ministero ha preso volentieri atto della raccomandazione della Commissione agricoltura del Senato che, in sede di parere, ha espresso l'opinione che la Regione debba essere responsabilizzata e dotata di adeguati poteri in materia e, pur sottolineando che il decreto che trasferisce le funzioni alle Regioni riserva all'amministrazione centrale tutta la materia inerente alla profilassi, alla polizia, all'ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali, non ha nessuna difficoltà ad accogliere il voto di detta Commissione ed anzi intende, con il trasferimento di parte dei poteri in materia, sottolineare la sua convinzione sulla necessità di modificare il decreto del 1972, nella linea di una politica che deve sempre più consentire alle Regioni di svolgere funzioni anche nel settore igienico-sanitario.

Un terzo scopo del provvedimento è quello che modifica il dispositivo finanziario sì da consentire l'utilizzazione di fondi stanziati o per la profilassi delle diverse malattie o per le varie fasi di profilassi, abbattimento, risanamento e via di seguito, tutte le volte che si manifesta una particolare esigenza in tal senso.

Il Governo è consapevole che il provvedimento non comporta il riordino di tutta la materia, ma ciò non era nelle sue intenzioni e lo ha dichiarato lealmente fin dall'inizio; peraltro non ritiene di aver completato il suo intervento nel settore, infatti sta predisponendo, già dall'anno passato, un provvedimento di riordino di tutta la materia e di coordinamento delle varie disposizioni; un provvedimento che deve soprattutto consentire, con un adeguato finanziamento, la adozione di piani organici di risanamento, a carattere obbligatorio, del nostro patrimonio zootecnico. Se tale provvedimento non è ancora pronto è soprattutto perchè non abbiamo la disponibilità finanziaria, che fin dall'ottobre del 1972 è stata chiesta al Ministero del tesoro; il Governo sarà, a tal proposito, particolarmente grato alla Commissione se vorrà, come del resto mi pare che abbiano già accennato il senatore Merzario e il relatore Barbaro, sollecitare tale finanziamento.

In sede di discussione degli articoli aggiungerò altre osservazioni; ricordo per ora che il Governo, confermando la sua precedente disponibilità, ieri in sede di Sottocommissione si è dichiarato favorevole agli emendamenti concordati, salvo che per qualche particolare secondario. Il Governo sarà inoltre lieto di tener conto di tutte le raccomandazioni e di tutti i suggerimenti che la Commissione vorrà fornire in sede di predisposizione del nuovo disegno di legge, che dovrà essere non un semplice strumento di ordine tecnico, ma una concreta affermazione di volontà politica.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, e dall'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di peste bovina, di pleuropolmonite contagiosa dei bovini e di morva, il veterinario provinciale ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, anche degli animali sospetti di infezione o di contaminazione.

Nei casi di afta epizootica, di peste equina, di febbre catarrale degli ovini, di peste suina classica, di peste suina africana e di altre malattie per le quali, ai sensi del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è riconosciuto il carattere infettivo o diffusivo, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, può stabilire con proprio decreto l'obbligo di abbattere o distruggere gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione.

Per l'abbattimento dell'animale è concessa al proprietario un'indennità variabile dal 50 al 70 per cento del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo criterì determinati dal Ministro della sanità di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La misura dell'indennità può essere elevata sio all'80 per cento del valore di mercato in caso di abbattimento di animali sospetti di contaminazione. In ogni caso, ai coltivatori diretti l'indenitnà può essere corrisposta fino all'80 per cento.

Qualora venga consentita, ai sensi del quarto comma del successivo articolo 3, l'utilizzazione delle carni e degli altri prodotti ed avanzi ottenuti dagli animali di cui è stato disposto l'abbattimento obbligatorio, dal computo dell'indennità prevista nei precedenti commi viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito della vendita delle carni, dei prodotti ed avanzi suddetti.

L'importo delle indennità è per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia.

In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio di malattie infettive e diffusive accertate in altri animali in importazione, l'importo della indennità è per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della provincia cui erano destinati gli animali.

L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali importati dall'estero e nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente alla importazione.

L'indennità non viene concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, quando la contravvenzione riguardi malattie previste dalla presente legge e sia commessa nel corso dell'epizozia per la quale sia stato disposto l'abbattimento di animali e prima dell'abbattimento stesso. In tali casi l'indennità viene corrisposta soltanto se il procedimento penale si concluda, nell'istruzione, con sentenza di proscioglimento non più soggetta ad impugnazione o, nel giudi-

20° Resoconto sten. (20 dicembre 1973)

zio, con sentenza di assoluzione passata in giudicato ».

È stato concordato in sede di Sottocommissione il seguente emendamento, recante come prima firma quella del senatore Merzario, tendente a sostituire il quarto comma dell'articolo 265 del testo unico delle leggi sanitarie (nella formulazione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge) con il comma seguente: « La misura dell'indennità può esere elevata sino all'80 per cento del valore di mercato in caso di abbattimento di animali sospetti di contaminazione. In ogni caso, ai proprietari coltivatori, ai fittavoli e mezzadri singoli o associati nonchè alle cooperative, l'indennità può essere corrisposta fino all'80 per cento ».

BARBARO, relatore alla Commissione. Suggerirei di precisare dicendo: « alle cooperative agricole legalmente costituite ».

VALIANTE, sottosegretario di Stato per la sanità. Allora è preseribile dire, nella seconda parte dell'emendamento: « In ogni caso ai proprietari coltivatori, ai fittavoli e mezzadri singoli o associati nonchè alle cooperative legalmente costituite... ».

M E R Z A R I O . Va bene, accetto il suggerimento del Sottosegretario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento testè letto che, con la modifica suggerita dal rappresentante del Governo e accolta dal proponente, risulta come segue: « La misura dell'indennità può essere elevata sino all'80 per cento del valore di mercato in caso di abbattimento di animali sospetti di contaminazione. In ogni caso, ai proprietari coltivatori, ai fittavoli e mezzadri, singoli o associati, nonchè alle cooperative legalmente costituite, l'indennità può essere corrisposta fino all'80 per cento ».

(È approvato).

VALIANTE, sottosegretario di Stato per la sanità. Vorrei richiomare l'atten-

zione su una semplice questione di coordinamento. Nel quinto comma dell'articolo 1, il riferimento all'articolo 3 dovrà essere sostituito dall'indicazione dell'articolo 68 del Regolamento di polizia veterinaria.

PRESIDENTE. Certamente, onorevole Valiante. Le parole: « del successivo articolo 3 » sono da sostituire con le altre: « dell'articolo 68 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, modificato dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34 ».

Metto ai voti questo emendamento formale.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro della sanità stabilisce le modalità e i tempi dell'abbattimento degli animali, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica della malattia.

Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo, se del caso, il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi. I provvedimenti del veterinario provinciale sono definitivi.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 68 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,

20° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1973)

n. 320, modificato dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, è sostituito dal seguente:

« Il veterinario provinciale ai fini della profilassi di determinate malattie può ordinare, previa autorizzazione del Ministero della sanità, l'applicazione di particolari misure atte a proteggere gli allevamenti indenni o conseguire il risanamento di quelli infetti.

Il Ministro della sanità può disporre, con proprio decreto, su tutto il territorio dello Stato o su circoscrizioni territoriali interessanti una o più regioni, piani di profilassi a carattere obbligatorio, nonchè determinare le norme tecniche per l'attuazione di piani di profilassi a carattere volontario, nei riguardi delle malattie alle quali sia stato riconosciuto il carattere infettivo o diffusivo, includendovi, oltre alle disposizioni dirette ad impedire o a limitare la diffusione di tali malattie o a conseguire il risanamento degli allevamenti infetti, anche l'obbligo del censimento degli allevamenti e del patrimonio animale da eseguirsi secondo modalità e criteri che saranno all'uopo determinati.

Il Ministro della sanità può altresì disporre, qualora lo ritenga indispensabile ai fini della eradicazione di determinate malattie, che le carni giudicate atte al consumo umano siano sottoposte a determinati processi di lavorazione e di conservazione per renderle sicuramente innocue nei riguardi della diffusione delle malattie medesime.

Allo stesso scopo il Ministro della sanità può disporre che vengano sottoposti a particolari trattamenti i prodotti e gli avanzi animali non destinati all'alimentazione dell'uomo e per i quali non sia stata disposta la distruzione ».

In sede di Sottocommissione è stato concordato un emendamento tendente ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 68 del Regolamento di polizia veterinaria nella formulazione contenuta nell'articolo 3 il seguente comma: « Nel caso di piani di profilassi non riguardanti l'intero territorio nazionale, il decreto va adoltato sentire le Regiori interessate »

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(E approvato).

E stato proposto dal rappresentante del Governo un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il comma testè approvato, il seguente: « La Regione, sentito il Ministero della sanità, ed adeguandosi ai criteri di massima elaborati dal Ministero stesso, può predisporre l'attuazione, in tutto il territorio regionale o in parte di esso, di piani di profilassi e di risanamento a carattere volontario per le malattie degli animali che rivestano un particolare interesse zooeconomico o igienico-sanitario nell'ambito della regione stessa ».

M E R Z A R I O . Ieri, in sede di Sottocommissione avevamo concordato la soppressione delle parole « a carattere volontario », ma oggi riteniamo preferibile mantenere tale dizione, lasciando i compiti obbligatori allo Stato, perchè temiamo che la modifica possa ingenerare dubbi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal rappresentante del Governo, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro della sanità può disporre, per l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento a carattere obbligatorio, l'applicazione di interventi diagnostici, immunizzanti, curativi, disinfestanti e disinfettanti. A tale scopo il Ministero della sanità procede all'acquisto dei prodotti occorrenti.

Il Ministero della sanità ha facoltà di procedere all'acquisto dei suddetti prodotti anche quando gli interventi di cui al primo comma del presente articolo sono previsti da piani di profilassi e di risanamento a carattere volontario.

La distribuzione dei prodotti acquistati dal Ministero della sanità è effettuata gratuitamente tramite i veterinari provinciali.

I trattamenti immunizzanti e le inoculazioni diagnostiche, previsti dal presente articolo, sono effettuati da veterinari autorizzati dal veterinario provinciale.

In relazione all'assunzione a carico del Ministero della sanità, ai termini dell'articolo 5 della legge 23 giugno 1970, n. 503, della spesa per l'impiego dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi, il Ministro della sanità stabilisce, con propri decreti, le tariffe dei compensi professionali, nonchè la documentazione da presentare agli uffici veterinari provinciali per la riscossione delle somme dovute, quando l'impiego dei suddetti prodotti è previsto per l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento a carattere obbligatorio, o a seguito dell'applicazione delle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Il Ministro della sanità può disporre che la distribuzione di sieri, di vaccini e di virus per interventi profilattici o curativi, anche quando l'uso di tali prodotti non sia reso obbligatorio, sia fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici veterinari provinciali i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

È stato presentato un emendamento concordato in sede di Sottocommissione tendente ad aggiungere dopo il quinto comma il seguente: « I compensi di cui sopra vanno commisurati anche all'effettivo disagio, nonchè alla distanza che la prestazione comporta ».

MERZARIO Giustamente la Commissione agricoltura ha suggerito che il disagio venga commisurato alla distanza chilometrica, considerando in modo particolare le difficoltà dei veterinari di montagna, i quali, sotto questo profilo soffrono un disagio maggiore di quelli di pianura

PRESIDENTE. Non intendo oppormi, ma mi sembra che l'elemento della distanza rientri nel disagio Le parole « non-

chè alla distanza », a mio avviso, sono pleonastiche.

BARBARO, relatore alla Commissione. Gli stessi veterinari dicono che sarebbe opportuno differenziare le tariffe in rapporto alle zone di intervento. Infatti, se si fissasse la tariffa unica di lire 1000 per capo, noi avremmo come conseguenza che il veterinario che ha la fortuna di operare in zone con allevamenti di grande mole, in pianura, otterrebbe un compenso altissimo potendo, nella stessa mattina, controllare un allevamento anche di 500 capi mentre il veterinario che opera in zone disagiate, o in zone come la collina e la montagna dove si hanno ormalmente piccoli allevamenti, otterrebbe un compenso di molto inferiore. Ouindi le tariffe dovrebbero essere differenziate in rapporto alle zone di intervento e cioè, senza specificare montagna o pianura, differenziate rispetto al disagio.

VALIANTE, sottosegretario di Stato per la sanità. Ho già assicurato la Sottocommissione, ma desidero ripetermi davanti a tutta la Commissione, che le tariffe per il compenso dei veterinari per le prestazioni di carattere profilattico sono già fissate in rapporto ad una serie di elementi di giudizio comprensivi della distanza e del disagio. Oltre tutto tali tariffe sono state concordate con le associazioni sindacali dei veterinari, le quali di recente hanno prospettato nuove esigenze che il Ministero intende soddisfare non appena avrà a disposizione i fondi necessari. Non ho, dunque, difficoltà ad introdurre questo principio nella legge perchè, ripeto, non fa che confermare, in maniera solenne, una prassi che già attualmente per ovvie ragioni è seguita.

Io però insisterei affinchè venisse adottato il testo concordato ieri in sede di Sottocommissione, che parla di « effettivo disagio ». Il problema della distanza, infatti, non mi pare che si riferisca ad un'esigenza effettiva; ci può essere una distanza chilometrica in zona di pianura comodamente servita e percorribile, che non corrisponde affatto alla brevità di un percorso in mon-

20° RESOCONTO STEN. (20 dicembre 1973)

tagna in zone impervie e con scarse comunicazioni!

Quanto poi alla distinzione delle tariffe per zone omogenee capisco che vi possa essere l'interesse di un singolo o di pochi veterinari al riguardo ma credo sia una regola di carattere generale quella di essere sempre molto prudenti rispetto alle richieste provenienti dalle varie categorie, soprattutto quando queste non vengono formulate attraverso gli organi rappresentativi delle categorie stesse.

Ripeto, il termine « effettivo disagio delle prestazioni » mi pare che sia largamente comprensivo di tutti gli elementi che devono intervenire nella determinazione delle prestazioni stesse.

Faccio dunque appello alla Commissione affinchè in questo emendamento non si inseriscano altri termini che potrebbero ingenerare equivoci rispetto al testo già concordato ieri in sede di Sottocommissione che peraltro, ripeto, mi pare sufficientemente comprensivo di tutte le possibili esigenze.

PRESIDENTE. Poichè nessuno fa obiezioni, metto ai voti l'emendamento concordato dopo il quinto comma dell'articolo 4 che recita: «I compensi di cui sopra vanno commisurati anche all'effettivo disagio che la prestazione comporta ».

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Le contravvenzioni previste dal primo comma dell'articolo 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono punite con l'ammenda da lire 50.000 a lire un milione.

La stessa pena si applica a chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

Fuori dei casi previsti dal comma precedente, i contravventori alle disposizioni dell'articolo 3 della presente legge e alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 300.000.

(È approvato).

Art. 6.

Il Ministero della sanità può accordare contributi alle province e ai comuni per l'istituzione e il funzionamento dei consorzi di cui al comma successivo.

Il Ministero della sanità può concedere contributi sino ad un massimo del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore delle province, dei comuni, nonchè dei consorzi fra province e comuni costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria, che provvedono ad attuare le operazioni per l'abbattimento e la distruzione degli animali, le disinfezioni e le disinfestazioni, nonchè ogni altro intervento necessario per l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento.

Il Ministero della sanità può altresì concedere contributi agli ordini provinciali dei veterinari per lo svolgimento di corsi di addestramento di veterinari sulla diagnosi e profilassi delle malattie previste dalla presente legge, nonchè contributi agli istituti universitari veterinari per l'attrezzatura e per il funzionamento dei laboratori specializzati per le ricerche scientifiche e la diagnosi relativamente alle predette malattie.

Il Ministero della sanità può altresì concedere contributi fino al 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'istituzione e il funzionamento di parchi quarantenari e di acclimatazione gestiti dagli enti pubblici per gli animali esotici di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Il rappresentante del Governo propone l'inserimento della parola « Regioni » nel secondo comma. Esso risulterebbe pertanto il seguente:

« Il Ministero della sanità può concedere contributi sino ad un massimo del 90 per

cento della spesa riconosciuta ammissibile a favore delle Regioni, delle province, dei comuni, nonchè dei consorzi fra Regioni, province e comuni, costituiti per la profilassi e la polizia veterinaria, che provvedano ad attuare le operazioni per l'abbattimento e la distruzione degli animali, le disinfezioni e le disinfestazioni, nonchè ogni altro intervento necessario per l'attuazione dei piani di profilassi e di risanamento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il rappresentante del Governo propone inoltre di aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente:

« Il Ministero della sanità può concedere alle Regioni un contributo, sino ad un massimo del 50 per cento, sulle somme destinate dalla Regione all'attuazione dei piani volontari di profilassi predisposti dalla Regione stessa ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Nell'ultimo comma è bene aggiungere, per l'esattezza, le parole « regolamento di polizia veterinaria approvato con » dopo quelle « articolo 24 del ».

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 6 quale risulta dopo gli emendamenti tesè approvati.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministero della sanità cura la propaganda ai veterinari, ai tecnici agricoli e agli allevatori e l'attuazione di corsi di addestramento del personale dei ruoli veterinari del Ministero della sanità, nonchè del personale veterinario dipendente dai comuni, sulla diagnosi e profilassi delle malattie di cui alla presente legge.

Il Ministero della sanità cura altresì la specializzazione in Italia e all'estero, presso istituti di ricerca delle predette malattie, dei propri funzionari della carriera direttiva, dei veterinari e dei veterinari appartenenti ai ruoli dell'Istituto superiore di sanità, nonchè dei veterinari dipendenti dagli istituti zooprofilattici sperimentali e dagli enti locali e dei veterinari liberi professionisti.

MERZARIO. Proporrei di sostituire le prime due righe di questo articolo con le altre: « Il Ministero della sanità cura l'aggiornamento tecnico-scientifico dei veterinari, la propaganda ai tecnici agricoli... ».

VALIANTE, sottosegretario di Stato per la sanità. Probabilmente, l'emendamento presentato all'articolo 7 dal senatore Merzario si renderà superfluo se la Commissione vorrà prendere atto di taluni chiarimenti che fornirò.

Per la verità io stesso mi ero dimostrato d'accordo su questo emendamento in sede di Sottocommissione ma successivamente, rileggendo con attenzione l'articolo, mi sono reso conto che con questo emendamento noi, nonchè aumentare l'impegno di specializzazione dei veterinari, probabilmente lo riduciamo.

In effetti, nel secondo comma dell'articolo 7 si fa riferimento ad un impegno del
Ministero della sanità per la specializzazione in Italia ed all'estero in materia di profilassi delle malattie. Voglio qui ricordare
che l'aggiornamento professionale dei veterinari costituisce un compito permanente,
istituzionale del Ministero della sanità che
già viene svolto in collaborazione con gli
ordini provinciali dei veterinari attraverso
corsi di aggiornamento finanziati in appositi capitoli di bilancio del Ministero della sanità.

Pertanto, parlando di « aggiornamento tecnico-scientifico dei veterinari » noi non diciamo niente di nuovo, anzi, diciamo qualcosa di meno rispetto a quanto già viene fatto come compito istituzionale permanente del Ministero.

La mia proposta è dunque quella di lasciare inalterato il testo dell'articolo 7 in quanto, ripeto, sovviene alle esigenze sottolineate nell'emendamento il disposto del se-

condo comma che, anzi, è ancora più ampio rispetto alla proposta del senatore Merzario.

M E R Z A R I O . Ritenendo valide le argomentazioni svolte dall'onorevole Sottosegretario non insisto nell'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7 nel testo originario.

(È approvato).

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sono iscritte annualmente, in appositi capitoli, le somme occorrenti per i seguenti scopi:

- a) per il pagamento delle indennità previste dall'articolo 1;
- b) per le spese relative all'acquisto e all'impiego dei prodotti occorrenti per gli interventi diagnostici, immunizzanti, curativi, disinfestanti e disinfettanti nei casi previsti dall'articolo 4 della presente legge;
- c) per la concessione di contributi di cui all'articolo 6;
 - d) per le attività di cui all'articolo 7.

In relazione alle concrete forme di intervento ravvisato di volta in volta necessario ai fini della profilassi delle malattie previste dalla presente legge, possono essere disposti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta di quello della sanità, trasferimenti di fondi tra i capitoli concernenti le indennità di cui alla lettera a) e le spese di cui alla lettera b).

Le somme iscritte in bilancio per le indennità di cui alla lettera *a*), che non siano state impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate nei due esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 9.

Nelle Regioni a statuto speciale, i veterinari provinciali sono autorizzati a corrispon-

dere le indennità di abbattimento, i contributi e i compensi professionali e ad affettuare le altre spese per interventi di profilassi, previsti dalla presente legge, con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro della sanità può emettere senza limiti di importo, in deroga al disposto di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

(È approvato).

Art. 10.

Nelle Regioni a statuto ordinario, l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dall'applicazione della presente legge viene delegato alle Regioni ai sensi dell'articolo 13, n. 17, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

A tal fine le Regioni stesse utilizzano gli uffici dei veterinari provinciali.

BARBARO, relatore alla Commissione. Propongo di sopprimere il secondo comma in quanto superfluo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'errendamento soppressivo del secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 11.

Alle spese di cui al precedente articolo 8 si provvede, per l'esercizio finanziario 1973, con gli stanziamenti già inscritti nello stato di previsione del Ministero della sanità ai capitoli nn. 1263, 1269, 1270, 1271, 1281 e 1289.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 12.

I provvedimenti emanati ai sensi della presente legge, che dispongono l'abbattimento e la distruzione degli animali, la esecuzione dei piani di profilassi predisposti dal Ministro della sanità, nonchè l'applicazione di particolari misure intese a proteggere gli allevamenti indenni o a conseguire il risanamento di quelli infetti, possono essere eseguiti d'ufficio, con la procedura stabilita dalle vigenti leggi, a spese degli interessati inadempienti.

(È approvato).

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Da tale data cessa di aver efficacia la legge 23 gennaio 1968, n. 34.

(È approvato).

Comunico alla Commissione che i senatori Merzario, Argiroffi, Zanti Tonti Carmen Paola, Canetti, Calia, Pellegrino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione igiene e sanità del Senato,

occupandosi del disegno di legge numero 1011, relativo ai « provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche nonchè per l'attuazione della lotta organizzata contro altre malattie infettive e diffusive degli animali » ha ritenuto di considerare, con la dovuta attenzione, gli aspetti della crisi strutturale che travaglia l'economia agricola e in modo particolare le crescenti difficoltà in cui si dibatte il settore della zootecnia nazionale.

La Commissione, pur valutando le specifiche attribuzioni demandate al Ministero della sanità in materia di attuazione dei servizi veterinari, di esecuzione dei piani di profilassi contro le malattie infettive degli animali, di vigilanza e controllo dell'alimentazione, reputa indispensabile che tale azione sia parte integrante dall'annegno spettante al Ministero dell'agricoltura onde assicurare il rilancio della zootecnia mediante:

- a) l'incremento del patrimonio e la produzione degli animali bovini, ovini, equini, suini ed avicunicoli sì da permettere l'accrescimento della produzione di carne e dei prodotti lattiero-caseari;
- b) il potenziamento degli attuali insediamenti zootecnici e il loro accrescimento nelle zone insufficientemente dotate;
- c) lo sviluppo delle forme associative e cooperative tra gli operatori agricoli nella fase di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti;

in questo quadro vanno pertanto collocate le iniziative del Ministero della sanità per la bonifica e il risanamento del patrimonio zootecnico;

rilevato che la legislazione vigente risente di eccessiva frammentarietà perchè ispirata a criteri prevalentemente settoriali ed avulsi dagli aspetti zooeconomici del problema,

considerato altresì il ruolo di intervento spettante alle Regioni,

la Commissione igiene e sanità del Senato impegna il Governo a predisporre con estrema sollecitudine e comunque entro i primi mesi dell'anno 1974 un piano organico di intervento che oltre a risultare armonico ad un programma di sviluppo zootecnico nazionale si proponga di realizzare un duplice e contestuale obiettivo:

- 1) razionale coordinamento delle leggi del 23 gennaio 1968, nn. 33 e 34, del 23 giugno 1970, n. 503 e del 9 giugno 1964, n. 615;
- 2) adeguato sviluppo all'opera di bonifica, profilassi e selezione degli allevamenti sull'intero territorio nazionale.

I senatori Barbaro, Pinto, Pittella, Arcudi e De Giuseppe hanno presentato il seguente ordino del giorno:

La Commissione igiene e sanità del Senato,

considerati i rilevanti riflessi di ordine

za negli allevamenti del territorio nazionale di tubercolosi bovina e di brucellosi;

tenuto conto che la CEE ha in corso di emanazione una direttiva regolante gli scambi intercomunitari di prodotti lattiero-caseari, la quale prevede come condizione per tali scambi la provenienza dei prodotti da allevamenti indenni dalle malattie sopra citate;

impegna il Governo affinchè venga assicurato un ulteriore finanziamento per consentire di condurre a termine il risanamento degli allevamenti in esecuzione della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni.

BARBARO, relatore alla Commissione. Ritengo che l'ordine del giorno presentato dalla mia parte politica non abbia necessità di essere illustrato.

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno comunista, pur condividendone la sostanza, mi domando quanto possano influire nel riordinamento della materia le Commissioni sanità ed agricoltura.

Nutro pertanto qualche dubbio sulla sua proponibilità ma, naturalmente, attendo qualche chiarimento da parte del Governo.

V A L I A N T E , sottosegretario di Stato per la sanità. Mi pare che dobbiamo considerare più che gli aspetti formali la sostanza dell'ordine del giorno proposto dai comunisti.

Ci sono tuttavia alcune cose che andrebbero corrette: si chiede, ad esempio, che il piano di risanamento igienico sanitario sia dissociato dagli aspetti zooeconomici del problema. Ebbene, non credo ci possa essere separazione tra l'azione di risanamento e l'azione di sviluppo economico della nostra zootecnia. E poichè sono convinto che tale dissociazione non esiste, non ho difficoltà a confermare che questa è e deve essere la politica del Governo. Chiederei, però, solo di apportare una modifica non sostanziale: laddove l'ordine del giorno dice « reputa indispensabile che tale azione sia parte integrante dell'impegno spettante al Ministero dell'agricoltura », poichè non posso parlare a nome di detto Ministero, pur esprimendo il Governo una volontà unitaria, preferirei che si dicesse « reputa indispensabile che tale azione non sia dissociata dall'impegno spettante al Ministero dell'agricoltura ». Inoltre, per ragioni soltanto formali, preferirei che fosse usata la parola « invita » invece di « impegna ». Se tali modifiche sarano apportate dichiaro di accettare l'ordine del giorno.

M E R Z A R I O . Accettiamo di apportare le modifiche suggerite.

VALIANTE, sottosegretario di Stato per la sanità. Accolgo l'ordine del giorno presentato dai senatori comunisti.

Intendo parimenti accogliere l'ordine del giorno concordato, qualora si volesse sostituire alla parola « impegna », l'altra « invita ».

BARBARO, relatore alla Commissione. Accettiamo di modificare l'ordine del giorno nel senso suggerito.

V A L I A N T E, sottosegretario di Stato per la sanità. Accolgo, dunque, anche l'ordine del giorno presentato dai senatori Barbaro, Pinto, Pittella, Arcudi e De Giuseppe.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso. A nome del mio Gruppo dichiaro di votare a favore del disegno di legge, raccomandando vivamente al Governo la predisposizione di un piano di insieme di coordinamento delle leggi precedenti e, quindi, di rilancio della zootecnia.

PITTELLA. All'inizio della discussione ho espresso molte perplessità sul provvedimento, ma oggi devo notare con compiacimento che gli emendamenti apportati hanno modificato sostanzialmente il testo, specie per quello che riguarda la responsabilità e la partecipazione alle leggi, per cui il provvedimento è diventato meno limitato, meno settoriale e quindi meno imperfetto. L'opportunità di agire con energia e rapidità in un campo tanto delicato e importante farà, dunque, votare favorevolmente il Gruppo socialista con l'auspicio che nel prossimo fu-

20° Resoconto sten. (20 dicembre 1973)

turo si attui un esame approfondito e organico della materia, così come d'altro canto il Governo, con tanta sensibilità, poc'anzi ha affermato.

B A R R A . Ho già anticipato una dichiarazione di voto favorevole a carattere personale che oggi intendo ribadire a nome del Gruppo della Democrazia cristiana. Esprimiamo voto favorevole con profonda soddisfazione in quanto il disegno di legge rappresenta un notevole passo avanti, una tappa importante di fronte ad una soluzione più vasta del problema della profilassi nel settore zootecnico.

ARGIROFFI. Il Gruppo comunista si astiene per motivi che sono stati ampiamente identificati e la cui sostanza è stata sviluppata anche negli interventi del senatore Merzario, il quale ha dato un contributo essenziale al miglioramento del disegno di legge e al quale abbiamo l'ambizione di riconoscere il grosso merito di aver trattato da vero relatore il provvedimento. Comunque i motivi della nostra astensione sono sostanzialmente due, uno di ordine generale e uno di ordine alimentare-produttivo; sia l'uno che l'altro rientrano nei due grandi disegni di riforma che'il provvedimento così settorializzato non può affrontare e non si propone di affrontare. Non voglio entrare nel merito di cose già dette, ma basterebbe pensare a quanto succede nel Mezzogiorno dove vi sono zone inabbordabili e chiuse da una cintura sanitaria attraverso la quale non si può penetrare - come ad esempio nella piana di Gioia Tauro dove per molti anni abbiamo avuto la brucellosi animale che ha determinato nuclei endemici non ancora scomparsi — basterebbe pensare a tutte le infezioni endemiche di ordine zoologico — come quelle costituite dalla tubercolosi bovina o da casi di carbonchio che ancora si verificano nel sud d'Italia, in Lucania, in Calabria e in Sicilia - per comprendere sia la necessità di identificare la connotazione igienica del problema con il grande problema della riforma sanitaria, sia la necessità di adeguare un provvedimento come questo alla ipotesi di costituzione dell'unità sanitaria locale, che non potrà non tener conto del fattore ecologico e del quadro nosologico. Il problema di profilassi è anche un problema di riforma sanitaria generale soprattutto laddove si esprimono le circostanze morbose in quanto vi sono condizioni ambientali che predispongono alla esplosione e alla ricettività epidemiologica.

Il secondo motivo molto importante e significativo, che purtroppo politicamente non viene affrontato, è quello relativo all'impegno alimentare, economico, produttivo ed agricolo che deve stare a monte di una decisione politica di questo genere. Il problema della malattia dell'animale che viene allevato con l'intendimento di giovare all'economia dell'uomo non è solo un problema di malattia specifica e di esplosione del fatto morboso, è un problema che comporta la valutazione di errori di scelte che si sono compiuti nell'ambito comunitario e nell'ambito nazionale e che oggi ricadono su noi stessi. Ci rendiamo conto che il disegno di legge è da definirsi una legge ausilio, come molte che ci vengono propinate in extremis, indispensabile per affrontare immediate scadenze delle quali gli stessi veterinari si sono fatti portavoce, ma i disagi dei veterinari potranno essere risolti in maniera organica con una diversa politica, che deve andare al di là di quella prospettata dal disegno di legge n. 1011. Non per niente l'onorevole Sottosegretario ha parlato di aggiornamento modesto, ha usato, cioè, una terminologia che non esitiamo a sottoscrivere che esprime una valutazione che non esistiamo a fare nostra.

Quindi, si tratta di affrontare il problema del patrimonio zootecnico nel nostro Paese, che va difeso — come dicevo — non solo intervenendo sul manifestarsi dell'epidemiologia zoologica abbattendo gli animali, ma promuovendo una politica agraria nuova. Non mi pare il caso, naturalmente, di entrare nel merito di un problema così attuale qual è quello del rincaro dei generi alimentari e della crisi che investe il settore in maniera drammatica e che sta addirittura provocando decisioni politiche di vastissima portata. Ma nel momento di considerare la opportunità di modificare il disegno di leg-

ge n. 1011 non possiamo non ricordare questo fattore.

La considerazione, quindi, di riesaminare la materia sotto questo profilo significa il diritto ad una riserva politica del problema; un problema che, sintetizzando quello che è stato detto e sottolineando i nostri elementi di riserva relativi alle voci specifiche, è alimentare e agricolo. Poichè esiste un piano zootecnico nazionale, che fino ad oggi però ha avuto valore esclusivamente propagandistico e non esecutivo, esiste la necessità di intervenire per provocare investimenti pubblici e privati nel settore e per risarcire e riorganizzare il settore stesso con una politica nuova, che recuperi il danno compiuto fino a questo momento.

Un altro punto importante, che suscita le nostre riserve e in ordine al quale vogliamo avanzare una raccomandazione affinchè venga riconsiderato nel piano di intervento che si prevede per il 1974, è il titolo che dovrà essere attribuito alle regioni che hanno già presentato dei piani elaborati, per i quali mancano mezzi e poteri politici e di riconduzione alle regioni stesse di queste competenze. Il sottosegretario Valiante dice che manca la disponibilità finanziaria. Ebbene, questo è un dato politico che ci rende perplessi di fronte all'opportunità di una considerazione diversa, sul piano politico più ampio, del presente disegno di legge.

Pertanto, l'anno 1974 dovrà costituire, a nostro parere, un anno decisivo per la politica regionale legata ai grandi problemi nazionali di cui il presente disegno di legge è una effettiva e oggettiva filiazione: problema della zootecnia, problema della forestazione, problema del credito, problema della cooperazione e della irrigazione. Ciò, naturalmente, promuovendo la riconsiderazione del settore affinchè vengano esclusi i blocchi di tipo autarchico e le erogazioni di contributi discrezionali che sono legati ad una concezione politica di questo tipo, qual è quello avanzato dal disegno di legge n. 1011.

L'industria delle partecipazioni statali deve impegnarsi in un intervento diretto, con una programmazione regionale delle regioni direttamente e prioritariamente interessate, con la cooperazione che all'interno delle regioni medesime deve essere promossa affinchè la politica zootecnica abbia un suo rilancio, e con la produzione agricola, nella prospettiva del potenziamento dell'industria alimentare nella maniera igienicamente più corretta.

La nostra astensione, quindi, non vuole significare una posizione avversativa, ma solo un atteggiamento critico proprio per rientrare nell'invito, rivolto alla nostra Commissione e specificatamente all'opposizione da parte dell'onorevole Sottosegretario, di spingere per una globale revisione del settore.

Il disegno di legge è stato certamente migliorato per il contributo di coloro che sono intervenuti, in modo particolare (dobbiamo ricordarlo ancora una volta) del senatore Merzario, che ha studiato il provvedimento appassionatamente e ha dato un contributo costruttivo. Sono questi i motivi sostanziali per cui ci asteniamo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico » (1186-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Leggieri di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L E G G I E R I , relatore alla Commissione. Siamo chiamati a riesaminare il di-

segno di legge n. 1186, concernente un sussidio integrativo dello Stato a favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico.

Il motivo del riesame sta nel fatto che la Camera dei deputati ha apportato delle modifiche al testo approvato da questa Commissione nella seduta del 24 ottobre 1973.

Le modifiche sono le seguenti:

- 1) all'articolo 1 è stato aggiunto un comma che così si esprime: « Per i soli infermi ricoverati la misura del sussidio è elevata di lire 2.000 giornaliere »;
 - 2) l'articolo 2 è identico nei due testi;
- 3) vi è un articolo 3 aggiuntivo che stabilisce per legge quello che questa Commissione aveva ritenuto di inserire in un ordine del giorno, relativamente al divieto dell'uso della parola lebbra e dei suoi derivati;
- 4) nell'articolo 4, che sostituisce il terzo del testo del Senato, sono indicate le modalità di riferimento dei fondi, in relazione alla maggiore spesa di lire 136 milioni.

Le finalità del provvedimento così modificato, la convinzione unanime emersa nella discussione ampia e puntuale svolta a suo tempo in questa Commissione, la modesta variazione di spesa ci suggeriscono di proporre l'approvazione del nuovo testo.

Ed è questo l'invito che rivolgo agli onorevoli commissari, dopo aver chicsto, come chiedo, all'onorevole rappresentante del Governo alcune delucidazioni che devono servire a chiarire a me stesso, come relatore del primo e dell'attuale testo, se sono da addebitarsi all'incuria o all'insensibilità di chi parla le insufficienze e le carenze del primo provvedimento.

I chiarimenti sono i seguenti:

1) Questa Commissione aveva prospettato unanimemente l'inadeguatezza dell'aumento ma aveva accolto l'invito del Governo a rinunciare a proporre incrementi del sussidio, atteso che l'urgenza dell'approvazione della legge era preminente rispetto ad eventuali miglioramenti, i quali peraltro non venivano garantiti da disponibilità di bilancio.

Il nuovo testo approvato dalla Camera prevede invece un incremento della spesa di 136 milioni cui si fa fronte con riduzioni di alcuni capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità e precisamente del capitolo 1130 (funzionamento delle commissioni per esami di idoneità nazionale), del capitolo 1210 (contributi ai centri per malattie sociali), del 1211 (borse di studio), del 1228 (contributi ai laboratori di igiene e profilassi).

La domanda è questa: data per acquisita la opportunità di tali riduzioni, che sono per la verità molto modeste e quindi compatibili rispetto ai rispettivi stanziamenti globali, le stesse riduzioni non erano forse ipotizzabili in sede di prima lettura del provvodimento in esame?

2) La richiesta di aumento del sussidio oltre che per la esigenza di adeguamento all'aumentato costo della vita, è stata sempre sollecitata allo scopo di favorire la despedalizzazione degli hanseniani, ed il loro adeguato inserimento nella società.

È questo il motivo per il quale il sussidio ai non ricoverati è stato tenuto sempre ad una quota più alta di quello dei ricoverati, i quali peraltro non hanno problemi di spese vive di sostentamento.

La modifica apportata dalla Camera, la quale peraltro va chiarita anche nella espressione letterale, elevando il sussidio dei soli infermi ricoverati, incoraggia la permanenza in ospedale, che risulta più conveniente ai fini assistenziali di quanto non sia stata in passato e quindi contrasta con l'obiettivo di inserimento sociale che da ogni parte si auspica.

Ho detto poc'anzi che l'emendamento ha bisogno anche di un chiarimento letterale: l'articolo 1 del nuovo testo suona così: « A decorrere dal 1º gennaio 1973 il sussidio corrisposto ai beneficiari previsti dalla legge 3 giugno 1971, n. 404, è integrato, a carico dello Stato, nella misura di lire 1.000 giornaliere.

« Per i soli infermi ricoverati la misura del sussidio è elevata di lire 2.000 giornaliere ».

Ci si chiede: l'elevazione del sussidio di lire 2.000 giornaliere si riferisce al sussidio previsto dal primo comma dell'articolo 1 o a quello stabilito dalla legge 3 giugno 1971,

n. 404? In altri termini, gli infermi ricoverati percepiranno 3.000 lire al giorno o 4.000 lire al giorno?

A me pare che la redazione dell'intero articolo vada chiarita, dopo aver appurata la volontà degli onorevoli colleghi dell'altro ramo del Parlamento.

C'è poi un chiarimento sull'articolo 3 aggiuntivo.

La discussione in questa Commissione si concluse con un suggerimento del senatore De Giuseppe, accolto dal rappresentante del Governo, sulla opportunità che la terminologia sostitutiva della parola « lebbra » fosse portata nell'uso con un provvedimento amministrativo, ossia con una circolare ministeriale che stabilisse nelle certificazioni e nell'uso ufficiale in genere di adoperare la parola « morbo di Hansen » al posto della parola « lebbra ».

Aver voluto stabilire con legge questo principio ha, a mio avviso, due difetti. Il primo: si inserisce una norma completamente avulsa dalla materia, che è prettamente finanziaria, come hanno osservato nel corso del primo esame il senatore Barra e l'onorevole rappresentante del Governo. Il secondo: ci preoccupiamo di vietare l'uso della parola « lebbra » nei carteggi ufficiali ma la manteniamo di fatto nell'articolo 1 quando si fa riferimento alla legge 3 giugno 1971, n. 404, nella quale il termine « lebbroso » è esplicitamente detto. A me pare che la prima modifica doveva essere apportata alla nomenclatura contenuta in quella legge.

Queste poche osservazioni io sottopongo agli onorevoli colleghi ed all'onorevole rappresentante del Governo perchè vogliano valutarle e tenerne conto, nella misura in cui esse siano utili ai fini della chiarezza e della concretezza del provvedimento; che se esse sono ritenute irrilevanti, il relatore, dopo averle evidenziate, non si oppone all'approvazione del disegno di legge nel nuovo testo, visto che questa approvazione altro valore non ha che quello di ratifica della volontà espressa dall'altro ramo del Parlamento; esprimendo l'auspicio che le Regioni, cui compete l'intera materia, vorranno prendere autonome iniziative atte a supplire alle carenze e alla frammentarietà della legge, come emerge da queste mie osservazioni e dai numerosi ordini del giorno che il rappresentante del Governo ha accettato come raccomandazione.

Presento infine il seguente ordine del giorno:

La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1186,

rilevato che il provvedimento di contenuto meramente finanziario lascia aperto il problema degli hanseniani sia sotto l'aspetto scientifico-sanitario sia sotto il profilo di un effettivo inserimento degli stessi nella società,

invita il Govenno:

a promuovere un nuovo, accurato censimento degli hanseniani distinguendoli in ammalati acuti, ammalati cronici e soggetti guariti;

a verificare la organizzazione e la funzionalità dei quattro istituti per hanseniani di Gioia del Colle, di Messina, di Cagliari e di Genova;

a promuovere l'indagine scientifica del morbo di Hansen e sulla preparazione del vaccino specifico;

a predisporre un piano di inserimento sociale degli hanseniani guariti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

A R G I R O F F I . Ci associamo alle considerazioni svolte dal senatore Leggieri, che hanno recepito il contenuto del dibattito svoltosi sull'argomento alla Camera dei deputati.

Si tratta di un provvedimento urgente e, se non si agirà con tempestività, non potranno essere corrisposti gli arretrati del 1973.

LEGGIERI, relatore alla Commissione. Io ho anche fatto cenno, però, ad alcune incongruenze che, se non veranno chiarite, renderanno inapplicabile il provvedimento. Per questo insisto nel dire che sono

disposto ad un breve rinvio ed a ritornare sull'argomento anche tra qualche ora!

A R G I R O F F I . Torno a dire che, a mio avviso, l'urgenza di provvedere all'erogazione di questi contributi rappresenta l'elemento prioritario che ci deve spingere a far completare al provvedimento il proprio *iter* entro questa mattina.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro desidera parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

VALIANTE, sottosegretario di Stato per la sanità. Prendo atto della disponibilità della Commissione ad approvare al più presto il provvedimento ed a nome del Governo ringrazio gli onorevoli senatori.

Devo però riconoscere al senatore Leggieri che le denuncie relative ad alcune incongruenze contenute nel testo pervenutoci dalla Camera sono fondate.

Il fatto è che spesso siamo chiamati ad interessarci di materie non di nostra competenza ed io stesso, in questo momento, sto intervenendo in merito ad un argomento finora trattato dal collega sottosegretario Guerrini che però oggi è stato chiamato altrove da altri impegni. Purtroppo, la difficoltà di far seguire i provvedimenti da uno stesso rappresentante del Governo porta anche colui che dovrebbe essere se non altro il coordinatore della linea politica del Governo a trovarsi a volte di fronte a situazioni nuove che non sempre è in grado di fronteggiare.

Evidentemente, nel caso del disegno di legge in esame si è verificata proprio questa situazione. Desidero tuttavia far presente che alla Camera dei deputati altre proposte di legge erano state abbinate a questo provvedimento governativo ed aggiungo che gli onorevoli proponenti non hanno rinunciato a sostenerle. Ad esempio, la parte comunista ha insistito vivamente affinchè alcune delle richieste avanzate venissero recepite nel testo governativo e proprio a questa circostanza è da ascriversi l'inserimento dell'articolo 3,

anche se il Governo aveva fatto presente che tale disposizione doveva essere oggetto di regolamento e, comunque, doveva trovare collocazione in un provvedimento diverso da quello in esame, avente semplicemente lo scopo di integrare il sussidio dello Stato agli hanseniani.

Personalmente sono convinto dell'inopportunità di aumentare il sussidio a favore dei ricoverati, se non altro per evitare il pericolo che i ricoverati stessi non lascino l'istituto che li ospita. Desidero tuttavia chiarire che l'aumento per i ricoverati è di 2.000 lire e per i non ricoverati è di lire 1.000, ed in questo senso è stato approvato l'emendamento alla Camera; pertanto, malgrado la non felice dizione del testo e la diversità di formulazione tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 1, che può indurre a pensare che dicano cose diverse, in effetti la decisione è stata per un aumento del contributo nel senso sopra detto.

Pertanto, preso atto dell'urgenza di approvare il testo in esame, vivamente atteso dagli infermi e con la precisazione or ora fatta, non mi resta che invitare la Commissione, che con tanto senso di responsabilità ha affrontato in questa sede la discussione di queste norme, ad approvarle questa stessa mattina.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Nell'articolo 1 è stato aggiunto nell'altro ramo del Parlamento un secondo comma del quale do lettura:

« Per i soli infermi ricoverati la misura del sussidio è elevata di lire 2.000 giornaliere ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

20° Resoconto sten. (20 dicembre 1973)

Do ora lettura dell'articolo aggiuntivo introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Nelle certificazioni, comunicazioni, carteggi, relazioni ed ogni altro atto, redatti per qualsiasi uso dagli uffici dello Stato, enti ed istituti pubblici, è fatto divieto di usare il termine lebbra, lebbroso, lebbrosario e qualsiasi altro che dalla parola lebbra derivi.

Tali termini dovranno essere sostituiti da « morbo di Hansen », hanseniano, colonia o istituto hanseniano o qualsiasi altro che derivi dal nome di Hansen.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do quindi lettura del primo comma dell'articolo 4, che nel testo da noi approvato era articolo 3, nel testo modificato dalla Camera:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni 1973 e 1974 in lire 458 milioni, si fa fronte quanto a lire 390 milioni mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni, e quanto a lire 136 milioni mediante riduzione di lire 47 milioni, 10 milioni, 5 milioni, 6 milioni, rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211, 1228 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1973, e mediante riduzione di lire 50 milioni, 10 milioni, 5 milioni, e 3 milioni rispettivamente dai capitoli 1130, 1210, 1211 e 1228 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per-l'anno 1974.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il secondo comma dell'articolo non è stato modificato.

Metto ai voti l'articolo 4, già articolo 3, nel testo modificato.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che il senatore Leggieri ha poc'anzi presentato un ordine del giorno in merito al quale il rappresentante del Governo deve pronunciarsi e del quale do nuovamente lettura:

La Commissione igiene e sanità del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1186,

rilevato che il provvedimento di contenuto meramente finanziario lascia aperto il problema degli hanseniani sia sotto l'aspetto scientifico-sanitario sia sotto il profilo di un effettivo inserimento degli stessi nella società,

invita il Governo:

- a promuovere un nuovo, accurato censimento degli hanseniani distinguendoli in ammalati acuti, ammalati cronici e soggetti guariti;
- a verificare la organizzazione e la funzionalità dei quattro istituti per hanseniani di Gioia del Colle, di Messina, di Cagliari e di Genova;
- a promuovere l'indagine scientifica del morbo di Hansen e sulla preparazione del vaccino specifico;
- a predisporre un piano di inserimento sociale degli hanseniani guariti.

VALIANTE, sottosegretario di Stato per la sanità. L'ordine del giorno viene accolto dal Governo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici Dott. FRANCO BATTOCCHIO